

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2368

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RICCIO**

Disposizioni per favorire la trasparenza nel conferimento di incarichi per consulenze da parte di enti pubblici o di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica

Presentata il 19 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a portare a compimento il cammino, già iniziato nella passata legislatura con l'atto Camera n. 3981, primo firmatario l'onorevole Garra, del quale l'odierno proponente era primo co-firmatario.

Quella proposta fu approvata dalla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati, in sede legislativa, nella seduta dell'11 giugno 1998, ma fu bloccata al Senato della Repubblica sino alla scadenza della legislatura.

La proposta contiene disposizioni per la trasparenza nel conferimento di incarichi per consulenze da parte di enti

pubblici o di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica.

Si tratta di un tema di particolare attualità; intorno ad esso si va sviluppando un ampio ed articolato dibattito, sollecitato soprattutto dalla opinione pubblica, che si mostra perplessa di fronte alla notizia di cifre da capogiro, peraltro non adeguatamente rendicontate. Come si legge nella relazione dell'atto Camera n. 3981, la « blindatura » della riservatezza degli incarichi di consulenza conferiti dalla RAI e il *top secret* che caratterizza i relativi pingui emolumenti creano un'area di privilegi e determinano possibili evasioni fiscali. Inoltre, anche taluni « tabernacoli »

degli istituti di credito sono apparsi inaccessibili, come pure taluni ambiti delle Ferrovie dello Stato Spa e società collegate.

Tale proposta di legge vuole dare un contributo alla chiarezza; questo fu lo spirito che animò i proponenti nella passata legislatura, nella quale si registrò

presso la citata Commissione Affari costituzionali una grande convergenza tra i due schieramenti.

Il risultato fu il testo che ora nuovamente si sottopone all'esame del Parlamento e che si ritiene debba essere la base di partenza per un approfondito ed augurabilmente chiarificatore dibattito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli enti pubblici non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, e le università degli studi sono tenuti a stabilire con proprie disposizioni i criteri per il conferimento di consulenze o di incarichi professionali a persone fisiche o a società.

2. Gli enti indicati al comma 1 sono, altresì, tenuti ad allegare ai conti consuntivi annuali l'elenco nominativo delle consulenze e degli incarichi professionali conferiti nel corso dell'esercizio al quale i suddetti conti consuntivi si riferiscono, con la specificazione dei relativi compensi.

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 128 è sostituito dal seguente:

« 128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni dei commi 123, 124, 125, 126, 127 e 131 il Dipartimento medesimo può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dei servizi ispettivi dell'Amministrazione dell'economia e delle finanze e, limitatamente alla lotta all'evasione fiscale, del Corpo della guardia di finanza ».

4. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, ad assicurare un'adeguata diffusione dei dati contenuti negli elenchi alla cui comunicazione sono tenute, ai sensi del comma 14 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche indicate nel comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.

ART. 2.

1. Le società di capitali a prevalente partecipazione pubblica sono tenute ad allegare al bilancio l'elenco nominativo delle consulenze e degli incarichi professionali conferiti nel corso dell'esercizio, con la specificazione dei relativi compensi. I dati contenuti in tale elenco sono allegati, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, al bilancio pubblicato ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.

ART. 3.

1. Gli elenchi dei consulenti e dei titolari di incarichi professionali di cui all'articolo 1 possono essere consultati, a richiesta di chiunque ne abbia interesse, con le forme e le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

